

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ DI
ACCONCIATORE ED ESTETISTA**

- *Approvato con deliberazione C.C. nr. 12 dd. 07.02.1996.*
- *Modificato con deliberazione C.C. nr. 12 dd. 09.05.2006.*

INDICE

Art. 1 - Ambito dell'attività	4
Art. 2 - Autorizzazioni	4
Art. 3 - Attività integrate e attività di vendita al minuto	5
Art. 4 - Regolamentazione dell'attività.....	5
Art. 5 - Requisiti soggettivi	6
Art. 6 - Qualificazione professionale	7
Art. 7 - Luogo di esercizio delle attività	8
Art. 8 - Requisiti dei locali.....	8
Art. 9 - Commissione comunale	10
Art. 10 - Domanda di nuova autorizzazione e trasferimento	11
Art. 11 - Istruttoria per il rilascio di autorizzazioni.....	11
Art. 12 - Rilascio dell'autorizzazione amministrativa ed inizio dell'attività	12
Art. 13 - Diniego dell'autorizzazione.....	13
Art. 14 - Sospensione, revoca, cessazione dell'attività	13
Art. 15 - Subingresso	14
Art. 16 - Modifiche ai locali.....	14
Art. 17 - Accertamenti sanitari sul personale addetto	14
Art. 18 - Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli orari	15
Art. 19 - Sanzioni.....	15
Art. 20 - Norme transitorie e finali	16
Allegato A.....	16

Art. 1 - Ambito dell'attività

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di acconciatore ai sensi della *Legge 14 febbraio 1963, nr. 161*¹, modificata dalla *Legge 23 dicembre 1970, nr. 1142*², nonché ai sensi della *Legge 17 agosto 2005, nr. 174*³, e l'attività di estetista ai sensi della *Legge 4 gennaio 1990, nr. 1*⁴.

2. L'attività di acconciatore comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla persona (sia uomo che donna), relativi a taglio dei capelli, acconciatura, ivi compresi colorazione e decolorazione degli stessi, taglio della barba, semplice manicure e pedicure esclusivamente estetico. L'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e parrucchiere per donna sono comprese nell'attività di acconciatore secondo quanto disposto dall'*art. 6 della Legge 17 agosto 2005, nr. 174*⁵.

3. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato alla *Legge 4 gennaio 1990, nr. 1*⁶ (*allegato A del presente Regolamento*) e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla *Legge 11 ottobre 1985, nr. 713*⁷. Rientrano nell'attività di estetista le prestazioni di massaggio estetico del corpo, di visagismo, di trucco e di depilazione, di manicure e pedicure estetico, nonché quelle di applicazione di unghie artificiali e di abbronzatura. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Art. 2 - Autorizzazioni

1. Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 è necessaria l'autorizzazione comunale. Vengono rilasciate due distinte autorizzazioni per l'esercizio di attività di acconciatore e per l'esercizio di attività di estetista.

2. Una persona fisica non può essere intestataria, quale titolare o Direttore d'Azienda, di più di una autorizzazione. In caso di impresa gestita in forma societaria, sia essa artigiana o non, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta in possesso della necessaria qualificazione professionale.

¹ L. 14 febbraio 1963, nr. 161 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini"

² L. 23 dicembre 1970, nr. 1142 "Modifiche alla L. 14 febbraio 1963, numero 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini"

³ L. 17 agosto 2005, nr. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore"

⁴ L. 4 gennaio 1990, nr. 1 "Disciplina dell'attività di estetista"

⁵ Art. 6 della L. 17 agosto 2005, nr. 174: "Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di «attività di acconciatore.»"

⁶ Rif. nota nr. 1

⁷ L. 11 ottobre 1986, nr. 713 "Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici"

3. Nel caso di impresa societaria, è ammesso l'esercizio dell'attività di acconciatore unitamente a quello di estetista operante nella medesima sede, purché i locali siano distinti e separati e purché sussistano le qualificazioni professionali dei singoli soci e gli altri requisiti stabiliti nel presente Regolamento.

Art. 3 - Attività integrate e attività di vendita al minuto

1. Alle imprese di acconciatore e di estetista che vendano, o comunque cedano, alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuazione dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni legislative in materia commerciale.

2. Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, è fatto divieto, nei locali autorizzati all'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento, procedere a qualsiasi dimostrazione di prodotti, raccolta di ordini o ad ogni altro tipo di vendita, senza ottemperare alle disposizioni in materia di commercio al minuto.

3. Le imprese che esercitano attività di vendita al minuto di prodotti cosmetici e di profumeria possono esercitare anche le attività di acconciatore e di estetista, previo rilascio della autorizzazione prescritta ai sensi del presente Regolamento, alle seguenti condizioni:

- a) che gli addetti allo svolgimento di tali attività siano in possesso della qualificazione professionale richiesta;
- b) che la superficie dei locali destinati all'esercizio dell'attività di acconciatore e di estetica sia distinta da quella destinata alla vendita e l'esercizio rientri nei parametri stabiliti nel presente Regolamento.

Art. 4 - Regolamentazione dell'attività

1. Lo svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista è regolamentato secondo parametri riguardanti la *distanza tra esercizi similari* ed il *rapporto tra numero di abitanti e punti di esercizio*, come di seguito indicato:

- la *distanza minima* tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti viene calcolata sulla base del percorso minimo senza computare eventuali attraversamenti pedonali obbligatori tra metà ingresso della sede richiesta e quello dell'esercizio più vicino avente la medesima tipologia: tale distanza minima è fissata in *ml. 50 dall'ingresso sulla pubblica via*;
- la *popolazione di riferimento* è quella residente al 31 dicembre dell'anno precedente, così come risultante dai registri anagrafici⁸. Il rapporto "*popolazione/punti di esercizio*" è fissato in:

⁸ Popolazione residente nell'abitato di Carano al 31.12.2005 pari a nr. 970 unità.

- per l'attività di acconciatore: 1 esercizio ogni 500 abitanti o frazione superiore al suo 50% per la successiva;
- per l'attività di estetista: 1 esercizio ogni 500 abitanti o frazione superiore al suo 50% per la successiva.

3. Le autorizzazioni relative all'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista vengono rilasciate ai richiedenti *secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande*, attestato dall'ora e dalla data di protocollo delle stesse.

4. I parametri si applicano anche nei casi di trasferimento di esercizi, fatti salvi i casi di sfratto giudiziario esecutivo (*esclusa la causa di morosità*), esproprio, demolizione e/o sgombero dei locali, per i quali il dirigente dell'area tecnica può autorizzare il trasferimento in deroga ai limiti medesimi.

5. Il funzionario responsabile dell'area tecnica può inoltre autorizzare il trasferimento temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile di sei mesi, in deroga ai limiti citati, nei casi di ristrutturazione, manutenzione dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore.

6. Sono escluse dalle norme di programmazione di cui al presente articolo *le attività di acconciatore e di estetista svolte nell'ambito di esercizi alberghieri*, strutture ricettive, comunità, nonché di enti, a condizione che siano rivolte esclusivamente agli ospiti ovvero ai soci ed ai componenti delle comunità stesse e che non vi sia accesso diretto ed autonomo dalla pubblica via ai locali adibiti alle suddette attività.

7. Gli esercizi di cui al comma 6 non possono essere soggetti a trasferimento al di fuori della struttura in cui sono inclusi.

Art. 5 - Requisiti soggettivi

1. Le imprese che intendono esercitare l'attività di acconciatore e di estetista, in possesso dei requisiti di cui alla legge provinciale in materia di artigianato, devono iscriversi all'Albo provinciale delle imprese artigiane.

2. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, avente i requisiti previsti dalla legge provinciale in materia di artigianato, la qualificazione professionale deve essere posseduta da dalla maggioranza dei soci, ovvero da uno nel caso di due soci.

3. Nel caso di imprese che non abbiano i requisiti di cui al precedente comma, la qualificazione richiesta dalla *Legge 23 dicembre 1970, nr. 1142⁹*, per l'esercizio delle attività

⁹ Rif. nota nr. 2; L. 14 febbraio 1963, nr. 161, art. 2 "Il regolamento di cui al precedente articolo deve prevedere apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, nr. 860, o della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 860. Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento: a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, nr. 860. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'articolo 3 della suddetta legge 860, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulta già iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, nr. 860. Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge nr. 860, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio; b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività. L'accertamento di tali condizioni e requisiti è di competenza degli organi comunali, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia; c) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore della azienda. La qualificazione professionale si

di parrucchiere, dovrà essere posseduta dal titolare o dal direttore dell'azienda, mentre la qualificazione richiesta dalla *Legge 4 gennaio 1990, nr. 1¹⁰*, per l'esercizio dell'attività di estetista, dovrà essere posseduta dal titolare, o dai soci e/o dai dipendenti che esercitano professionalmente l'attività.

4. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'articolo 3 della *Legge 8 agosto 1985, nr. 443¹¹*. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività

5. Gli acconciatori possono avvalersi, nell'esercizio della loro attività, direttamente di collaboratori familiari o di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico come previsto dal *comma 2 dell'art. 9 della Legge 4 gennaio 1990, nr. 1¹²*.

Art. 6 - Qualificazione professionale

1. Sono qualificate professionalmente per l'esercizio dell'attività di acconciatore le persone in possesso dei requisiti di cui all'*art. 2 della Legge 14 febbraio 1963, nr. 161¹³*, così come integrato e modificato dall'*art. 2 della Legge 23 dicembre 1970, nr. 1142¹⁴* e dalla *Legge 17 agosto 2005, nr. 174¹⁵*.

2. Sono qualificate professionalmente per l'esercizio dell'attività di estetista le persone in possesso dei requisiti di cui agli *articoli 3 e 8 della Legge 4 gennaio 1990, nr. 1¹⁶*.

3. Il riconoscimento della qualificazione professionale di acconciatore e di estetista spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato istituita ai sensi della legge provinciale in materia di artigianato.

intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore d'azienda, se costui sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane; ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualità di dipendente o di collaboratore. L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla commissione provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato. Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente. La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito in regolare corso di apprendistato ed ottenuta a qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, nr. 25, e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate. Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato; d) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese, in conformità ai criteri proposti dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, deliberati dal consiglio comunale. Tale accertamento è affidato agli organi di polizia municipale. Per le attività esercitate in un altro Stato membro della Comunità economica europea la qualificazione professionale è accertata mediante apposito attestato rilasciato dall'autorità od organismo competente designato dallo Stato membro della Comunità di origine o di provenienza e prodotto dall'interessato a sostegno della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività contemplate nel precedente articolo 1.

¹⁰ Rif. nota nr. 4 – L. 4 gennaio 1990, nr. 1, art. 3 "La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento: a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista; b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, nr. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista; c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b). I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 6".

¹¹ L. 8 agosto 1985, nr. 443 "Disciplina giuridica dell'artigianato"

¹² Comma 2 dell'art. 9 della Legge 4 gennaio 1990, nr. 1: "I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico"

¹³ Rif. nota nr. 1

¹⁴ Rif. nota nr. 2

¹⁵ Rif. nota nr. 3

¹⁶ Rif. nota nr. 4

Art. 7 - Luogo di esercizio delle attività

1. Le attività di acconciatore e di estetista devono essere svolte esclusivamente presso i locali autorizzati, sia in luogo pubblico che privato, i quali devono possedere i requisiti di cui al successivo articolo 8.
2. Le disposizioni previste dalle leggi di settore e dal presente Regolamento si applicano pure ai servizi prestati presso: strutture ricettive, palestre, clubs, circoli privati, case di cura e di riposo, centri fitness e benessere, centri sportivi, studi medici specializzati, ospedali, alberghi, caserme, luoghi di detenzione, comunità varie, negozi di profumeria e di cosmetici, anche se fornite gratuitamente.
3. Le suddette attività possono essere autorizzate anche presso l'abitazione dell'esercente, a condizione che i locali siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione e che gli stessi abbiano i requisiti di cui al successivo articolo 8. Il richiedente, in questo caso, è tenuto a dichiarare per iscritto la propria disponibilità a consentire i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.
4. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di acconciatore e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici o di profumeria. Negli esercizi autorizzati per la sola attività di acconciatore è vietato esercitare quella di estetica, anche se quest'ultima viene svolta come dimostrazione di prodotti di cosmesi, così come negli esercizi autorizzati per la sola attività di estetista è vietato esercitare quella di acconciatore anche se svolta come pura dimostrazione.
5. Le attività di acconciatore e di estetista non possono essere svolte in forma ambulante.
6. Le attività di cui al presente regolamento sono consentite presso il domicilio del cliente da parte di coloro che sono provvisti di autorizzazione in sede fissa o da loro dipendente appositamente incaricato, esclusivamente nell'ambito del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 8 - Requisiti dei locali

1. I locali destinati all'attività di acconciatore e di estetista devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di edilizia e di urbanistica, alle norme di igiene e sanità pubblica nonché alle norme in materia di barriere architettoniche. In particolare dovranno possedere i seguenti requisiti:
 - a) la superficie minima dei locali da adibire all'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista (*esclusi locali accessori quali ingressi, servizi igienici, ripostigli, sale d'attesa, ecc.*) è individuata in 20 metri quadrati per ogni singola attività.

- b) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla *Legge 5 marzo 1990, nr. 46*¹⁷;
- c) essere dotati di almeno un servizio igienico che, qualora si apra direttamente nei locali di lavoro o nella sala d'attesa, deve essere munito di antibagno. Il servizio igienico deve essere dotato di asciugamani a perdere o ad aria;
- d) essere dotati di idonei presidi per la disinfezione e la sterilizzazione dello strumentario e delle apparecchiature;
- e) i locali devono essere ben illuminati, ventilati e dotati di superfici lavabili e disinfettabili. Per quanto concerne le aperture, devono essere rispettate le dimensioni richieste dal regolamento edilizio comunale; nel caso i locali siano sprovvisti dei rapporti di illuminazione richiesti è ammesso l'esercizio dell'attività a condizione che gli stessi siano provvisti di un impianto di condizionamento integrale tale da garantire almeno quattro ricambi/ora dell'aria e di idoneo impianto di illuminazione;
- f) essere distinti, tramite accessi indipendenti, da qualsiasi locale non facente parte del laboratorio;
- g) essere dotati di un impianto di aspirazione di eventuali odori emessi da sostanze usate nelle varie lavorazioni, con il collettore sfociante oltre il tetto o comunque in zona ininfluyente;
- h) i pavimenti devono essere costituiti da materiale integro, impermeabile e lavabile: non sono ammessi pavimenti in moquette;
- i) le pareti devono essere rivestite fino all'altezza di due metri dal pavimento con piastrelle, marmo, smalto o altro materiale lavabile ed impermeabile;
- j) l'esercizio deve essere dotato di idonea cassetta di medicazione;
- k) essere dotati di idonei recipienti coperti, preferibilmente con l'apertura a pedale (*necessari per la raccolta temporanea, conservazione e successiva asportazione dei rifiuti solidi e liquidi ottenuti dalla lavorazione*). Le attrezzature, suppellettili e biancheria devono essere tenute costantemente pulite e, quando non in uso, depositate in apposite custodie o armadi chiusi. Le stesse attrezzature e suppellettili devono essere giornalmente lavate e disinfettate e la biancheria, una volta usata, non potrà di nuovo essere utilizzata per altri clienti se non sarà lavata con materiale detergente e a temperatura adeguata (90°);
- l) essere dotati di almeno un lavandino con acqua corrente calda e fredda nella zona di lavoro.

2. Per i locali ove risulta già attivato un esercizio di acconciatore o di estetista, qualora non vengano apportate modifiche strutturali agli stessi, è prevista la deroga alle prescrizioni sulle caratteristiche tipologiche dei locali, salvo diverso parere dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

¹⁷ L. 5 marzo 1990, nr. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti"

Art. 9 - Commissione comunale

1. Ai sensi dell'articolo 2 bis della Legge 14 febbraio 1963, nr. 161¹⁸ come modificata ed integrata dalla Legge 23 dicembre 1970, nr. 1142¹⁹, la Giunta comunale nomina una Commissione consultiva che dura in carica per il periodo del mandato amministrativo consiliare.
2. La Commissione consultiva è costituita:
 - dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - da tre rappresentanti della categoria artigianale;
 - da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali più rappresentative;
 - da un incaricato dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari o suo delegato;
 - dal Comandante della Polizia Municipale o da un suo delegato;
 - da un incaricato della Commissione Provinciale per l'artigianato o suo delegato.
3. In caso di decadenza o di scioglimento del Consiglio comunale i componenti la Commissione rimarranno in carica fino alla nomina della nuova commissione.
4. I componenti della commissione sono sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della commissione, a seguito di dimissioni o di morte, o per decadenza pronunciata nel caso non partecipino alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.
5. I rappresentanti della categoria artigiana e delle Organizzazioni sindacali sono designati dalle relative Organizzazioni più rappresentative a livello provinciale; in caso di loro sostituzione nel corso del quinquennio, la designazione del nuovo commissario spetta all'Organizzazione che aveva designato quello sostituito.
6. Nel caso i rappresentanti delle Associazioni di categoria o delle Organizzazioni sindacali non vengano segnalati nei tempi assegnati, la Giunta comunale provvederà alla nomina della Commissione in parola, che risulterà regolarmente costituita, ferma restando la possibilità della successiva integrazione.
7. La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito a:
 - rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista
 - redazione del Regolamento e sue modifiche;
 - ogni questione o problematica riguardante le suddette attività per cui l'Amministrazione comunale ritenga opportuno procedere alla sua convocazione.

¹⁸ Rif. nota nr. 1

¹⁹ Rif. nota nr. 2

8. La commissione è convocata dal presidente con almeno tre giorni di anticipo e le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

9. Ai componenti della commissione, esclusi i componenti di diritto designati dall'Amministrazione comunale, spetta un gettone di presenza per ogni riunione della commissione medesima, ai sensi della vigente normativa in materia e nella misura disposta dallo Statuto comunale.

10. La commissione esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

11. La funzione di segretario della commissione è svolta dal Funzionario Responsabile del Servizio Commercio e Pubblici Esercizi.

Art. 10 - Domanda di nuova autorizzazione e trasferimento

1. La domanda per l'apertura di un nuovo esercizio o per il trasferimento di uno già esistente deve essere presentata al Comune *in carta legale* corredata dei dati e della documentazione di seguito indicati:

- a) generalità del richiedente, del direttore di azienda qualora previsto e della società eventualmente rappresentata nonché delle persone aventi i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'attività;
- b) ubicazione dei locali ove si intende esercitare l'attività;
- c) indicazione degli estremi del certificato di agibilità dei locali relativo alla destinazione d'uso richiesta qualora già conseguito o estremi della concessione/autorizzazione edilizia;
- d) dichiarazione relativa alla disponibilità, in proprietà o in locazione, dei locali;
- e) planimetria in scala 1:100 dei locali ove si intende esercitare l'attività con indicazione delle destinazioni d'uso degli stessi e corrispondente alla situazione di fatto, con indicazione della particella edificiale ed eventualmente della porzione materiale, firmata da un tecnico abilitato;
- f) elenco delle attrezzature elettromeccaniche utilizzate
- g) certificazione inerente l'inesistenza delle cause ostative "*antimafia*", ai sensi del *D.P.R. 3 giugno 1998, nr. 252*²⁰.

Art. 11 - Istruttoria per il rilascio di autorizzazioni

²⁰ D.P.R. 3 giugno 1998, nr. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia"

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di acconciatore e di estetista, o al trasferimento di esercizi già esistenti è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Servizio Commercio e Pubblici Esercizi previa verifica dei requisiti indicati nei successivi commi e dei parametri di cui all'art. 4.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei seguenti requisiti:

- a) il possesso da parte del richiedente o dei soci dell'impresa artigiana dei requisiti richiesti dalla legge provinciale in materia di artigianato; per le altre imprese non soggette a detta legge dovrà essere accertata la regolare costituzione dell'impresa e l'avvenuta iscrizione nel Registro delle ditte presso la Camera di Commercio;
- b) il possesso dei requisiti oggettivi di cui al precedente art. 8, relativamente ai locali ed alle attrezzature;
- c) la qualificazione professionale del titolare o dei soci della Società nel caso di impresa artigiana; nel caso di altre imprese, di cui al precedente art. 5 (requisiti soggettivi), la qualificazione dovrà essere posseduta dalla persona che assume la direzione dell'azienda nel caso di attività di acconciatore. Detta persona dovrà accettare l'incarico con apposita dichiarazione e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura salvo comprovati casi di forza. Per quanto riguarda l'attività di estetica, la qualificazione professionale dovrà essere posseduta dal titolare e/o dai soci o dai dipendenti che esercitano professionalmente nell'azienda;
- d) rispetto dei parametri di cui all'articolo 4, relativamente ai parametri di regolamentazione dell'attività;
- e) rispetto degli altri obblighi richiesti dal presente Regolamento.

3. L'accertamento dei requisiti di cui sopra sono di competenza:

- della Commissione provinciale per l'artigianato nel caso di imprese artigiane per quanto riguarda i punti a) e c);
- dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Servizio Igiene e Sanità Pubblica del distretto sanitario per quanto riguarda il punto b);
- degli Uffici comunali competenti per i requisiti di cui ai punti b), d), e).

Art. 12 - Rilascio dell'autorizzazione amministrativa ed inizio dell'attività

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ad avvenuto arredamento dei locali.

2. Qualora non risulti ancora acquisito il certificato di agibilità del locale o risultino in corso lavori di apprestamento dello stesso, il richiedente dovrà provvedere al completamento dei lavori e all'arredamento dei locali, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla comunicazione di accoglimento della richiesta, salvo proroga concessa in presenza di cause di forza

maggior non imputabili al richiedente previa motivata richiesta dello stesso per un periodo comunque non superiore a 90 giorni.

3. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare l'attività entro tre mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Su richiesta motivata dell'interessato può essere concessa proroga, per un massimo di sei mesi, per l'inizio dell'attività. Trascorsi i termini assegnati verrà disposta la revoca dell'autorizzazione.

4. Il titolare dell'attività o il subentrante che intenda ristrutturare o ampliare i locali, dovrà presentare al Comune la nuova planimetria in scala 1:100.

Art. 13 - Diniego dell'autorizzazione

1. I provvedimenti di diniego delle domande di autorizzazione devono essere motivati e sono comunicati per iscritto al richiedente.

2. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa o, in via straordinaria, al Capo dello stato, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di diniego.

Art. 14 - Sospensione, revoca, cessazione dell'attività

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese e fino ad un anno, deve essere preventivamente comunicata al Comune.

2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a sei mesi potrà essere autorizzata su motivata domanda e previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata. Contestualmente alla domanda deve essere depositata l'autorizzazione presso l'Ufficio comunale competente e ritirata all'atto della ripresa dell'attività.

3. L'autorizzazione può essere soggetta a sospensione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni tecniche, amministrative o sanitarie e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla Legge e dal presente Regolamento, previa diffida a rimuovere, entro il termine massimo di novanta giorni, le cause che l'hanno determinata. Decorso inutilmente il termine fissato senza che l'interessato abbia provveduto a rimuovere le cause di sospensione, verrà disposta la revoca dell'autorizzazione.

4. L'autorizzazione è altresì sospesa nel caso in cui, a seguito di modifiche nell'assetto giuridico dell'impresa, venissero a mancare i soggetti qualificati professionalmente.

5. L'autorizzazione è altresì revocata qualora:

a) l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore a sei mesi senza giustificato motivo e senza autorizzazione del Comune;

- b) l'esercizio autorizzato per più tipologie di attività sospenda una di esse per un periodo superiore a un anno: in tal caso la revoca è limitata alla tipologia non esercitata;
 - c) l'impresa venga cancellata dall'albo delle imprese artigiane ovvero dal Registro delle imprese della Camera di Commercio;
6. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita denuncia al Comune entro trenta giorni dalla cessazione e di restituire l'autorizzazione.

Art. 15 - Subingresso

1. Il subingresso nell'esercizio dell'attività di acconciatore e di estetista, qualora non vi sia modifica dei locali incidente sui requisiti di carattere igienico - sanitario e sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda, viene effettuato con denuncia di inizio attività da parte dell'interessato il quale deve risultare in possesso dei requisiti soggettivi di cui ai precedenti articoli 5 e 6.
2. In caso di morte del titolare dell'impresa artigiana si applica quanto previsto dalla legge provinciale in materia di artigianato, a condizione che l'attività venga svolta da persona in possesso della necessaria qualificazione professionale.
3. La prova del trasferimento dell'azienda è fornita mediante esibizione di copia autentica del contratto registrato e, nel caso di subingresso per causa di morte, di copia autentica del testamento o di atto notorio di individuazione degli eredi.
4. Dovrà altresì essere autorizzata ogni variazione riguardante i soci che esercitano professionalmente l'attività e gli altri addetti qualificati. Nel caso di variazione degli altri soci, sarà sufficiente la semplice comunicazione scritta agli Uffici comunali competenti.

Art. 16 - Modifiche ai locali

1. Nel caso di modifiche ai locali destinati all'esercizio dell'attività, sia in termini strutturali che di superficie, il titolare dovrà richiedere apposita autorizzazione con inoltro di domanda *in carta legale*, allegando le nuove planimetrie dei locali e gli estremi della eventuale concessione o autorizzazione edilizia.
2. L'apporto di eventuali modifiche ai locali dovrà comunque corrispondere alle procedure ed alle norme previste dalla vigente legislazione urbanistico - edilizia e igienico – sanitaria.

Art. 17 - Accertamenti sanitari sul personale addetto

1. Il personale addetto deve osservare costantemente le norme di pulizia e igiene, ed indossare un abbigliamento sempre in perfetto stato di pulizia.

Art. 18 - Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli orari

1. Nei locali di esercizio delle attività di acconciatore e di estetista devono essere esposti in modo visibile l'autorizzazione comunale e il tariffario delle prestazioni fornite.

2. L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza comunale nel rispetto delle normative di settore. L'orario di apertura dell'esercizio deve essere reso noto al pubblico e reso visibile anche dall'esterno.

Art. 19 - Sanzioni

1. Qualora venga accertata dagli uffici comunali l'inosservanza delle prescrizioni tecniche, amministrative o sanitarie contenute nel presente regolamento o dettate da disposizioni di legge, il Funzionario Responsabile del Servizio competente ordina al titolare di ottemperare alle stesse assegnandogli al riguardo un congruo termine.

2. Qualora entro il termine fissato l'interessato non ottemperi alle prescrizioni impartitegli, il Funzionario Responsabile del Servizio Commercio e Pubblici Esercizi può disporre la revoca dell'autorizzazione comunale.

3. Contro la revoca dell'autorizzazione comunale è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa o, in via straordinaria, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla notifica.

4. Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatore e di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 6 del presente Regolamento è inflitta la sanzione amministrativa da € 516,00.- ad € 2.582,00.-, secondo le procedure di cui alla *Legge 24 novembre 1981, nr. 689*²¹. Viene inoltre ordinata la chiusura dell'esercizio.

5. Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatore e di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma precedente, la sanzione amministrativa da € 516,00.- ad € 1.032,00.-. Viene inoltre ordinata l'immediata cessazione dell'attività abusiva.

6. Per tutte le altre violazioni alle norme del presente Regolamento viene applicata la sanzione amministrativa da € 100,00.- ad € 500,00.- secondo la procedura di cui alla *Legge 24 novembre 1981, nr. 689*²².

²¹ L. 24 novembre 1981, nr. 689 "Modifiche al sistema penale"

²² Rif. nota nr. 16

Art. 20 - Norme transitorie e finali

1. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attività di acconciatore, estetista, barbiere, già in essere prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad avere validità.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il "*Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista*" approvato con *deliberazione del Consiglio Comunale nr. 12 dd. 7 febbraio 1996 e ss.mm. ed ii.* e qualsiasi norma regolamentare in contrasto con il presente Regolamento.
3. Le norme del presente regolamento vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali e statali che siano con esse incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune.

Allegato A

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.

- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.